



Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Χώρα Μαρτάνα
Ελλάς του Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153 DEL 20/12/2019

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego”.
Approvazione

| | | | | |
|--|--|---|----------|----------|
| Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000 | | | | |
| <u>REGOLARITA' TECNICA</u> | L'anno 2019 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 14:00, nella sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del IL SINDACO Tarantino Fabio e con l'intervento degli assessori: | | | |
| Parere Favorevole del 20/12/2019 | | | | |
| IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Geom. Rescio Antonio | | | | |
| | N. | ASSESSORI | P | A |
| | 1 | Tarantino Fabio Sindaco | Si | |
| | 2 | Tremolizzo Antonella Vice Sindaco | Si | |
| | 3 | Della Tommasa Mauro Assessore | Si | |
| | 4 | Aprile Andrea Assessore | Si | |
| | 5 | Vitto Melania Assessore | Si | |
| | con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giuseppe Borgia. | | | |
| | Il IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. | | | |

Totale presenti 5

Totale assenti 0

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il “Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego” del comune di Martano, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 07/05/2001;

Premesso che ai sensi dell’art. 89 del TUEL 267/2000:

“1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

[...]

d) procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; [...]

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2019 con la quale si è proceduto alla ricognizione e approvazione della dotazione organica dell’Ente, all’adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2019/2021, con previsione del Piano occupazionale 2019;

Premesso che:

- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

- ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell’Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamato l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che *“a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]*”;

Visto l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il *“previo accordo”* previsto

dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: TAR Basilicata, sentenza n.574/2011; TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012; TAR Campania, Napoli, sentenza n. 366/2017; Consiglio di Stato, sentenze n. 14/2011 – 4329/2012 – 6247/2013; Consiglio di Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);
- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:
 - nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
 - la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
 - nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

Vista la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "*previo accordo tra le amministrazioni interessate*", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*", che concettualmente "*implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo*" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011 ed anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018);

Letto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

Visto l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (*Spending Review*), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;

Richiamato, altresì, il comma 363 dell'art. 1 Legge 145/2018, che ha modificato il Decreto Legge 101 del 2013, sopra richiamato, abrogando la lettera b) del comma 3 e I commi 3-ter e 3-quarter dell'art. 4, prevedendo tra l'altro che lo scorrimento subisca limiti a partire dal'anno 2019;

Evidenziato, che il principio sancito dal comma 361 non sia stato superato dal recente intervento normativo operato con la legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza).

In particolare, l'articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), dispone che: *“Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1”* ovvero le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, *“possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno”*. L'art. 6 della medesima legge ha esteso l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche agli enti locali, prevedendo che le stesse *“recano norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento”* (comma 1) e che *“le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge”* (comma 4).

Il citato art. 3, introduce *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*, intervenendo, tra l'altro, in materia di facoltà assunzionali, di procedure per le assunzioni, nonché di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette. In particolare, il comma 4 del medesimo articolo reca norme transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, in deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, ed alle norme sulla mobilità volontaria.

Visto il comma 362 dell'art. 1 Legge 245/2018, relativo alla validità delle graduatorie di concorsi pubblici;

Riscontrato che i sopra citati commi della legge n. 145 del 2018 sono stati modificati di recente dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26 e dall'articolo 33, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il comma 361 è stato modificato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», le seguenti: «*nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso*».

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Martano non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.lgs. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, «*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*»;

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Ritenuto inserire espressamente nel vigente «Regolamento sulle modalità di accesso all'impiego» del comune di Martano, quale ulteriore modalità di assunzione a tempo indeterminato, anche quella dell'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ritenuto, pertanto, di modificare ed integrare il vigente «Regolamento sulle modalità di accesso

all'impiego" presso il Comune di Martano inserendo, dopo l'art. 21, il seguente art. 21 bis:

Art. 21 bis - Utilizzo delle graduatorie già approvate da altri Enti per l'assunzione a tempo indeterminato del Comune di Martano

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 e art. 3 comma 61 L. n.350/2003 , l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi punti. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le Amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri Enti pubblici;
 - b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Martano per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
 - c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.
2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 1. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Lecce;
 2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali delle Province limitrofe di Brindisi e Taranto;
 3. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;
 4. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;
 5. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;
 6. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.
 3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:
 - a) L'Ufficio del Personale invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Martano, assegnando ad ogni ente interpellato un termine, non superiore a quindici giorni, per l'eventuale

può avvenire previo accordo tra le Amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri Enti pubblici;
 - b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Martano per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
 - c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.
2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
1. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Lecce;
 2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali delle Province limitrofe di Brindisi e Taranto;
 3. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;
 4. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;
 5. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;
 6. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.
3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:
- a) L'Ufficio del Personale invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Martano, assegnando ad ogni Ente interpellato un termine, non superiore a quindici giorni, per l'eventuale riscontro.
 - b) scaduti i termini di cui sopra l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;
 - c) Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, solo a seguito di colloquio tra i primi degli idonei delle relative graduatorie, al fine di appurare le caratteristiche attitudinali del candidato, verificandone la corrispondenza alle necessità richieste dal posto da ricoprire, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della relativa graduatoria;

- d) individuata la graduatoria e stipulato il relativo accordo, l'Ufficio del Personale procede, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.
- e) per la fase di effettiva assunzione dei candidati si applicano le norme previste dal Regolamento dell'Ente e dalla normative vigente in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia.
«.....»
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
4. **Di stabilire** che ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 la gestione e la responsabilità del procedimento viene assegnata al Responsabile dell'Ufficio del Personale Settore nr. 1, il quale provvederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;
5. **Di dare comunicazione** della presente integrazione alle Organizzazioni Sindacali;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito comunale.
7. di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4^o comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione della sezione integrativa al vigente regolamento in oggetto, vista l'urgenza di procedere con diverse procedure concorsuali.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Borgia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Martano, li 20/12/2019

Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Borgia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 1566

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 23/12/2019

l'Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 20/12/2019

Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Borgia